



Comune di Folgaria

Provincia di Trento

Via Roma, 60 - C.A.P. 38064

Tel. 0464/729333 - Fax 0464/729366

Codice Fiscale e P. IVA 00323920223

E-mail: info@comune.folgaria.tn.it

PEC: comune@pec.comune.folgaria.tn.it

www.comune.folgaria.tn.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 18

del Consiglio comunale

OGGETTO: Approvazione del documento unico di programmazione 2020-2022, del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e relativi allegati, e della nota integrativa.

=====

L'anno duemilaventi, addì tre del mese di giugno alle ore 21.00, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato, in adunanza ordinaria, il Consiglio comunale. La seduta si svolge in modalità di videoconferenza, in ottemperanza dell'ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 18 marzo 2020 e ai sensi dell'art. 73 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 "Decreto Cura Italia" e del decreto del Presidente del Consiglio n. 1 del 21 aprile 2020.

All'appello nominale sono presenti, collegati attraverso la piattaforma on line Zoom, i Consiglieri signori:

	assenti			assenti	
	giust.	ingiust.		giust.	ingiust.
CAPPELLETTI Nicola			MARZARI Martina		
CARBONARI Erich			MATTUZZI Andrea		
CARBONARI Laura			PLOTEGHER Angela		
CIECH Andrea			POLA Georgia		
CUEL Ivano			RECH Michael		
CUEL Simone			RELLA Roberto		
LARCHER Fabrizio			SCHIR Stefania		
LARCHER Massimiliano			TEZZELE Marcello		
MARZARI Adriano			TOLLER Maurizio		

Assiste e partecipa il Segretario generale signora **Defrancesco dott.ssa Emanuela**, presente nella sede comunale e collegato in videoconferenza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor **Larcher geom. Massimiliano**, presente nella sala consiliare e collegato tramite la piattaforma on line Zoom, nella sua qualità di

Presidente del Consiglio

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 1 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: Approvazione del documento unico di programmazione 2020-2022, del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e relativi allegati, e della nota integrativa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- A partire dal 1° gennaio 2016 gli enti locali trentini applicano il D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale viene riformato il sistema contabile nazionale per rendere i bilanci delle amministrazioni omogenei, confrontabili ed aggregabili e viene disciplinato, in particolare, nel principio contabile applicato della programmazione allegato n. 4/1, il ciclo della programmazione e della rendicontazione;
- La riforma contabile è stata recepita a livello locale con la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, che ha introdotto molti articoli del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m (Testo unico degli enti locali - TUEL). In particolare l'art. 151 del TUEL indica gli elementi a cui gli enti locali devono ispirare la propria gestione, con riferimento al Documento Unico di Programmazione (DUP), sulla cui base viene elaborato il bilancio di previsione finanziario. L'art. 170 del TUEL disciplina quindi il DUP, in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP): tale strumento rappresenta la guida strategica e operativa degli enti locali e “consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative”;
- Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;
- Per gli enti con popolazione fino a 5.000 abitanti è consentita l'elaborazione di un DUP semplificato, il quale individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. Gli stessi sono declinati negli obiettivi strategici e negli obiettivi operativi del Documento unico di programmazione 2019-2021. Tale documento programmatico costituisce il presupposto dello schema di bilancio di previsione finanziaria 2019-2021, nel senso che le previsioni finanziarie in esso contenuto sono e devono essere funzionali al perseguimento di tali obiettivi;
- In particolare il principio contabile applicato della programmazione fissa i seguenti indirizzi generali che sottendono la predisposizione del DUP e riguardano principalmente:
 - l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini, tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard e del ruolo degli eventuali organismi, enti strumentali e società controllate e partecipate;
 - l'individuazione delle risorse, degli impieghi e la verifica della sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica, anche in termini di equilibri finanziari del bilancio e della gestione; nel DUP vengono approfonditi gli aspetti relativi agli investimenti ed alla realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di

riferimento, i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi, i tributi e le tariffe dei servizi pubblici, la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio, l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni, la gestione del patrimonio, il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale, l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato, gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.

- La disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa;
- La coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica;
- Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati;
- L'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 prevede che:
 - il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente;
 - il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo (e sviluppa, individuando gli obiettivi strategici, le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 4 della L.R. 1/1993), la seconda pari a quello del bilancio di previsione, ossia triennale;
 - il Documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e successive modificazioni;
 - il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione;
- La L.P. 9.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;
- La L.P. n. 18 del 2015 individua gli articoli del D.Lgs. n. 267 del 2000 che si applicano agli enti locali, stabilendo, al comma 1 dell'art. 54 che “In relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”;

- La L.R. n. 2 del 3 maggio 2018 ha approvato il nuovo codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, con il quale sono state riunite la maggior parte delle norme e provvedimenti amministrativi e contabili che riguardano gli Enti Locali della nostra Regione;
- A decorrere dall'anno 2017, sulla base del quadro normativo sopra delineato, gli enti locali trentini hanno quindi adottato gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D. Lgs. n. 118 del 2011 (schemi armonizzati), che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- L'art. 50 della L.P. n. 18 del 2015 recepisce l'art. 151 del D.lgs. n. 267 del 2000, il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che “i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 01 di data 08.01.2020 è stato autorizzato l'esercizio provvisorio;
- Con deliberazione del Commissario straordinario n. 23/C di data 24.05.2019 è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2018;
- L'art. 1, comma 169 della L. 296 del 2006 (Legge finanziaria 2007) prevede che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;
- Ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. n. 267 del 2000 le deliberazioni relative a tariffe, aliquote d'imposta, eventuali maggiori detrazioni, variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, costituiscono uno degli allegati al Bilancio di previsione;
- La Giunta Comunale ha provveduto a determinare, per l'esercizio 2020, le tariffe dei servizi locali; le tariffe per i servizi di acquedotto e fognatura tengono conto della necessità ex lege di coprire in toto i costi di gestione;
- Le previsioni del bilancio 2020-2022 sono altresì coerenti con il progetto di riorganizzazione dei servizi relativo alla gestione associata relativamente alla riduzione della spesa corrente nel triennio 1.8.2016-31.7.2019 finalizzata al conseguimento dell'obiettivo imposto alla scadenza del 31.7.2019, che, secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 1 bis della legge provinciale n. 27 del 2010, per i comuni sottoposti all'obbligo di gestione associata obbligatoria ai sensi dell'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006, sostituisce il piano di miglioramento;
- Con deliberazione n. 74 del 14 maggio 2020 la Giunta Comunale ha approvato lo schema di Documento Unico di Programmazione 2020-2022, comprendente il programma triennale delle opere pubbliche; lo schema di Documento unico di programmazione, redatto in conformità alle indicazioni del D.Lgs. 267/2000, è stato trasmesso al Revisore dei conti per l'espressione del parere di competenza;
- Con la medesima deliberazione è stato approvato lo schema di bilancio di previsione finanziaria 2020-2022 e relativi allegati e trasmesso al Revisore dei conti per la redazione della relazione con l'espressione del parere di competenza;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati;

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, il quale prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nelle disposizioni del decreto legislativo 267 del 2000 non richiamate da questa legge, continuano a trovare applicazione le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”;

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Dato atto:

- che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, prevedono la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;
- che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;
- che conseguentemente gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza (principio della competenza finanziaria potenziata).

Visto che, l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, “i termini di approvazione possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”;

Atteso che nella G.U. n. 295 del 17.12.2019 è stato pubblicato il DM 13.12.2019 che differisce al 31.03.2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 e autorizza sino a tale data l'esercizio provvisorio; il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2020 dd. 08.11.2019 ha previsto che, nel caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, la medesima proroga sarebbe stata applicata anche ai Comuni trentini.

Dato atto che il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 è stato da ultimo differito al 31.05.2020 con l'art. 107, comma 2 del D.L. 17.03.2020, nr. 18, ulteriormente fissato dalla legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27 al DL. Cura

Italia (DL 17 marzo 2020 n. 18) al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 di data 8 gennaio 2020 con la quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 di data 4 marzo 2020 sono state approvate le tariffe per il servizio di fognatura e che con deliberazione della Giunta Comunale n. n. 73 di data 14 maggio 2020 sono state approvate le tariffe per la fornitura di acqua potabile;

Tenuto conto che le previsioni di natura tributaria e tariffaria potranno essere riviste con apposite deliberazioni e correlate variazioni di bilancio qualora intervengano modifiche del quadro normativo per effetto di nuove disposizioni approvate dallo Stato o dalla Provincia (art. 1, comma 169, della legge nr. 296/06 - legge finanziaria 2007- e art. 9/bis della L.P. 15 novembre 1993 nr. 36 e s.m.);

Ricordato che la legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali", e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali; le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema;

Richiamata, la sentenza n. 274/2017 e la sentenza n. 101/2018 della Corte costituzionale dove dispone che l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato non debbano subire limitazioni nel loro utilizzo;

Vista la circolare n. 25 del 3.10.2018 della Ragioneria generale dello Stato (RGS), che modifica la propria precedente circolare n. 5 del 20/02/2018, che rettifica in maniera rilevante la disciplina del saldo di finanza pubblica di cui all'art. 9 della legge n. 243/2012 a seguito delle sentenze della Corte costituzionale sopra richiamate prevedendo la possibilità per gli enti di utilizzare l'avanzo di amministrazione;

Vista la legge 30 dicembre 2018 nr. 145 (Legge di bilancio 2019), e in particolare i commi di seguito riportati:

819. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del presente articolo, che costituiscono

principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

820. A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

823. A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 di data 31 luglio 2019 con la quale sono stati approvati i soli indirizzi strategici finalizzati alla formazione del DUPS 2020 – 2022i;

Rilevato che il suddetto atto rinviava alla Nota di aggiornamento da presentarsi unitamente allo schema del Bilancio di Previsione, per la predisposizione completa del Documento Unico di Programmazione, in quanto non vi erano le condizioni informative minime per delineare il quadro finanziario pluriennale completo per il triennio 2020-2022, in particolare per quanto riguarda la spesa di investimento;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 14 maggio 2020 con la quale veniva approvato lo schema di Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020-2022, comprendente il programma triennale delle opere pubbliche, la proposta definitiva del Bilancio di previsione 2020-2022, gli allegati al Bilancio di previsione 2020-2022: Piano degli indicatori di bilancio 2020-2022 e Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le previsioni di bilancio;

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base delle indicazioni fornite dalla Giunta comunale, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2020 – 2022;

Visti gli allegati al Bilancio di previsione 2020-2022: Piano degli indicatori di bilancio 2020-2022 e Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le previsioni di bilancio;

Richiamate le precedenti deliberazioni consiliari:

- n. 23 di data 13.09.2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Esercizio della facoltà di rinvio della contabilità economica ai sensi del comma 2 dell’art. 232 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. “, ed in particolare quanto previsto dal primo capoverso del dispositivo il quale recita testualmente: *“Di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell’art. 232 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m. di non tenere la contabilità economico-patrimoniale negli esercizi 2019 e 2020”*; a termini della citata delibera il Comune allegherà al rendiconto 2020 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020 secondo gli schemi semplificati che verranno approvati con apposito decreto, così come previsto dal comma 2 dell’art. 232 del D.lgs. 267/2000.
- n. 24 di data 13.09.2019 avente ad oggetto: “Esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi del comma 3 dell’art. 233-bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.” ed in particolare quanto previsto dal primo capoverso del dispositivo il quale recita testualmente: *“Di avvalersi, per le motivazioni in premessa, della facoltà prevista dal comma 3 dell’art. 233-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m. (TUEL), di non predisporre il bilancio consolidato;”*;

Dato atto che:

- lo schema di bilancio di previsione finanziario 2020-2022, ai sensi del comma 14 dell’art. 11 del D.Lgs. n. 118 del 2011, rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria;
- le previsioni dello schema di bilancio 2020-2022 sono altresì coerenti con quanto previsto dal progetto di riorganizzazione dei servizi relativo alla gestione associata relativamente alla riduzione della spesa corrente nel triennio 1.8.2016-31.7.2019 finalizzata al conseguimento dell’obiettivo imposto alla scadenza del 31.7.2019, che, secondo quanto previsto dall’art. 8 comma 1 bis della legge provinciale n. 27 del 2010, per i comuni sottoposti all’obbligo di gestione associata obbligatoria ai sensi dell’articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006, sostituisce il piano di miglioramento di cui all’art. 8, comma 1 bis, della L.P. 27.12.2010 n. 27 e ss.mm. (finalizzato ad individuare le misure finalizzate a razionalizzare e ridurre le spese correnti, nei termini e con le modalità previste dal Protocollo d’intesa in materia di finanza locale);

Dato atto che il rendiconto della gestione 2018 è stato approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 23/C di data 24 maggio 2019;

Precisato che, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 118/2011, con la deliberazione di approvazione del rendiconto 2019 si provvederà al riaccertamento ordinario e quindi ad aggiornare automaticamente gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione seguendo il criterio di imputazione sulla base della rispettiva esigibilità e scadenza (criterio della c.d. competenza finanziaria potenziata);

Esaminata la proposta di Documento Unico di Programmazione 2020-2022;

Dato atto che il Revisore dei conti ha espresso il proprio parere sulla proposta di Documento Unico di Programmazione 2020–2022, con verbale n. 4/2020 di data 18 maggio 2020;

Esaminato il bilancio di previsione 2020-2022 ed accertato in particolare che le entrate sono state previste con ponderatezza e gli stanziamenti di spesa rispondono alle necessità di funzionamento dei servizi e sono stati contenuti entro i limiti di quanto necessario e consentito dalle risorse concretamente acquisibili.

Accertato in particolare che il bilancio si chiude in pareggio finanziario e dato atto che allo stesso non è stato applicato alcun avanzo di amministrazione presunto.

Visti gli allegati al Bilancio di previsione 2020-2022: Piano degli indicatori di bilancio 2020-2022 e Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le previsioni di bilancio;

Dato atto che il Revisore dei conti ha espresso il proprio parere sulla proposta di bilancio e suoi allegati, con verbale di data 29 maggio 2020 n. 5/2020;

Esaurita la discussione nella quale intervengono vari consiglieri, come riportati in verbale di seduta;

Attesa la necessità di procedere, così come previsto dall'art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione del Documento Unico di programmazione 2020-2022, del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, e della nota integrativa;

Ritenuto di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di consentire l'attivazione nel minor tempo possibile dei programmi, in particolare di quello delle spese di investimento contenute nel documento contabile;

Acquisiti preventivamente sulla proposta di deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e il parere favorevole contabile da parte del Segretario Generale, in veste di Responsabile del Servizio finanziario a sensi artt. 185 e 177 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 3.5.2018 n. 2;

Visto il D.Lgs, 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118;

Vista la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18;

Visto il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 09/C. del 28 dicembre 2018;

Visti gli artt. 49, 182, 183, comma 4, 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3.5.2018 n. 2;

Con voti favorevoli 12, astenuti 6 ((Toller Maurizio, Cappelletti Nicola, Carbonari Erich, Cuel Ivano, Plotegher Angela, Tezzele Marcello), espressi per appello nominale dai 18 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

Di approvare il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 predisposto in forma semplificata, comprendente il programma triennale delle opere pubbliche;

Di approvare il Bilancio di previsione 2020-2022 unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa;

Di approvare gli allegati previsti dal D. Lgs 118/2011, allegato 4/1, par. 9.3 del D.Lgs. 118/2011 e quelli previsti dall'art. 172 del D. Lgs. n. 267/2000 (Allegati n. 2 e n. 4), in particolare il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i prospetti del rispetto dei vincoli di indebitamento, del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), del Fondo pluriennale vincolato (FPV) e del Risultato di Amministrazione presunto;

Di approvare la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2020-2022.;

Di prendere atto dell'iscrizione nel bilancio del Fondo crediti di dubbia esigibilità, determinato secondo le disposizioni della vigente normativa;

Di dare atto che i documenti di cui ai capoversi precedenti. sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla legge 11.12.2016, n. 232 e ss.mm. e da tutte le normative di finanza pubblica, comprese quelle relative al saldo di competenza di cui alla legge 243/2012 e ss.mm.;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 verrà pubblicato sul sito internet dell'ente, sezione "Amministrazione Trasparente", secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014;

Di disporre la trasmissione del bilancio alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP), entro 30 giorni dall'approvazione, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 12.05.2016 e ss.mm.;

Di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, da parte di ogni cittadino, ex art. 185, 5° comma del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 29 del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Indi, IL CONSIGLIO COMUNALE, su proposta del Presidente, con voti favorevoli 12, astenuti 6, espressi per appello nominale dai 18 Consiglieri presenti e votanti, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 183, 4° comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

* * * * *

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to geom. Massimiliano Larcher

Il Segretario generale
F.to dott.ssa Emanuela Defrancesco

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è stato pubblicato sul portale telematico www.albotelematico.tn.it il 08.06.2020 per rimanervi 10 giorni consecutivi.

Il Segretario generale
- F.to dott.ssa E. Defrancesco -

=====

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Lì, 8 giugno 2020

Il Segretario generale
- F.to dott.ssa E. Defrancesco -

=====

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 8 giugno 2020

Il Segretario generale
- F.to dott.ssa E. Defrancesco -